

Oggetto Linea Torino Lingotto FS – Caselle Aeroporto (Aut. D.D. n. 241 del 07/06/2013) - diniego di autorizzazione alla variazione di percorso e alla contestuale istituzione di una nuova fermata - richiesta di autorizzazione a modifiche di orario - rinvio aspecifico successivo provvedimento previa acquisizione di aggiornati programmi di esercizio

Determinazione del Direttore di Pianificazione e Controllo

Decisione

Con riferimento all'istanza prot. Agenzia n. 478 del 29/01/2014, presentata dall'Associazione Temporanea d'Imprese costituita dalla Società **ALIVISION TRANSPORT** S.c. a r.l. e dalla Società **FORMENTO** s.n.c., il direttore di Pianificazione e Controllo, nell'ambito della propria competenza¹, determina:

- di **non autorizzare** la variazione di percorso e la contestuale istituzione di una nuova fermata dell'autolinea:

Torino Lingotto FS – Caselle Aeroporto

il cui esercizio è stato autorizzato con D.D. n. 241 del 07/06/2013.

- di **autorizzare** le modifiche di orario richieste, con specifico successivo provvedimento, **previo invio** di aggiornati programmi di esercizio da parte dell'ATI costituita dalle Società Alivision e Formento che recepiscono i tempi di percorrenza dell'attuale tracciato e diano evidenza degli orari di transito alle fermate già autorizzate.

Motivazione

Con istanza prot. n. 558 del 10/02/2011 la Società Formento s.n.c. ha richiesto autorizzazione ad effettuare un servizio di linea sulla tratta *Torino corso Vittorio Emanuele II n. 131 – Torino Porta Nuova – Torino Porta Susa – Caselle Aeroporto*. Dopo aver effettuato la prevista verifica di coerenza del servizio di tipologia commerciale proposto, con le funzionalità dei servizi pubblici di trasporto collettivo di collegamento tra Torino e Caselle Apt, l'Agenzia ha espresso parere negativo; si è tenuto conto del fatto che le fermate principali della nuova linea sarebbero state le stesse già servite dalla linea di trasporto pubblico n. 268 Torino Porta Nuova – Caselle Apt, gestita dalla Società Sadem nell'ambito dell'A.T.I. concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale del Bacino di Torino, così come esposto nel dettaglio, nella D.D. n. 259/2011, e per le motivazioni ivi illustrate.

A partire dal 01 agosto 2012 e fino al 31 luglio 2018 il Consorzio d'Imprese EXTRA.TO S.c.a.r.l., in quanto aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica CIG 2629927C67 ns. D.D. n. 136 del 29/03/2014, gestisce in concessione i servizi di trasporto pubblico locale nell'Area Metropolitana di Torino, tra i quali, in particolare, la linea extraurbana n. 268 Torino Porta Nuova – Caselle Apt.

La Società Formento s.n.c., con note prot. n. 1513 del 23/03/2012 e prot. n. 5920 del 28/11/2012, e successivamente in A.T.I. con la Società Alivision con nota prot. n. 1058 del 22/02/2013, ha richiesto all'Agenzia l'autorizzazione ad effettuare un servizio di trasporto pubblico di persone su strada in regime di concorrenza di tipologia commerciale sulla tratta Torino Lingotto FS – Caselle Apt.

Come dettagliatamente illustrato nella D.D. n. 241/2013 e nei documenti allegati l'Agenzia, dopo aver effettuato le previste verifiche di coerenza, ha autorizzato l'A.T.I. composta dalle Società Alivision e Formento ad effettuare il servizio di trasporto di persone su strada in regime di concorrenza sulla tratta Torino Lingotto – Caselle Apt; è stato infatti valutato che il nuovo servizio proposto, con riguardo all'ubicazione delle fermate individuate, risulta complementare e non concorrente con i servizi contribuiti oggetto del Contratto di Servizio stipulato tra l'Agenzia e la Società Consortile Extra.To e, specificamente, con il servizio dell'autolinea extraurbana n. 268 Torino Porta Nuova – Caselle Apt. In particolare, nella D.D. n. 241/2013, si evidenzia che il servizio effettuato dall'ATI Alivision-Formento non appare concorrente a quello della linea extraurbana n. 268 in quanto le due linee hanno percorsi del tutto distinti e, nella configurazione attuale, le due fermate più prossime risultano quella di Porta Nuova per la linea n. 268 e quella di Torino Esposizioni per la linea Lingotto – Caselle Apt, che distano comunque oltre 2 km l'una dall'altra; si conclude che, dal momento che in Torino i due percorsi risultano distinti e geograficamente separati, i servizi rappresentano per il territorio un'offerta non sovrapposta quanto a bacini d'utenza e si delineano come reciprocamente complementari.

Il punto di vista dell'Agenzia è stato per altro condiviso dalla stessa Società Alivision, la quale, replicando alle osservazioni avanzate dalla Società Extra.To nella nota prot. Agenzia n. 2778 del 16/05/2013, precedentemente al rilascio dell'autorizzazione all'effettuazione del servizio scriveva : *"...si precisa che l'ATI Alivision-Formento eseguirebbe un percorso totalmente diverso da quello del servizio pubblico locale contribuito operato dalla Extra.To scari che ha il capolinea a Torino Stazione Porta Nuova. Infatti, il servizio dell'ATI Alivision/Formento avrebbe come capolinea la fermata alla stazione Lingotto che è collocata dall'altra parte della città di Torino, inoltre siffatto percorso è stato studiato effettuando un'attenta analisi di mercato e di richiesta della clientela ciò per offrire un servizio a un nuovo bacino di utenza che ha necessità di essere collegato al centro e all'aeroporto. La linea richiesta dall'ATI Alivision-Formento, infatti, raccoglierebbe ulteriore utenza accrescendo quella complessiva dei servizi di collegamento aeroportuale con autobus senza, quindi, sottrarla a nessun altro operatore autorizzato a svolgere i collegamenti aeroportuali ciò in quanto né Extra.To né GTT effettuano servizio su dette zone."*

A seguito della autorizzazione rilasciata dall'Agenzia, nella seconda metà dell'anno 2013 l'ATI composta dalle Società Alivision e Formento ha avviato il servizio sulla relazione Torino Lingotto FS – Caselle Apt effettuando le seguenti fermate:

- CAPOLINEA: Torino Lingotto stazione FS (via Pannunzio ang. via Casorati)
 - o via Giordano Bruno n. civ. 29
 - o Torino Esposizioni (c. Massimo d'Azeglio n. civ. 15)
 - o corso Casale n. civ. 42
 - o via Botticelli 217
 - o via Botticelli p. Rebaudengo
- CAPOLINEA: Aeroporto Sandro Pettrini di Caselle Torinese

A seguito del rilascio dell'autorizzazione il Consorzio ExtraTo, ritenendo il provvedimento lesivo dei diritti acquisiti con la stipula del Contratto di Servizio, ha

presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'annullamento del provvedimento, come da notifica prot. Agenzia n. 4270 del 07/08/2013. Il ricorso è tutt'ora pendente.

La Società Alivision con nota prot. n. 478 del 19/01/2014, e la Società Formento con nota prot. n. 771 del 12/02/2014 chiedevano autorizzazione alla modifica del percorso della linea non contribuita Torino Lingotto FS – Caselle Apt.

Con nota prot. n. 895 del 18/02/2014 l'Agenzia comunicava alle Società GTT S.p.A., Sadem S.p.A. e Extra.To S.c.a.r.l., che gestiscono servizi di trasporto pubblico contribuiti di collegamento tra la Città di Torino e l'Aeroporto Sandro Petrin di Caselle Torinese, di aver ricevuto dall'ATI composta dalle Società Alivision e Formento una richiesta di autorizzazione alla modifica del percorso della linea non contribuita Torino Lingotto FS – Caselle Apt, e richiedeva di far pervenire, entro 30 gg., eventuali osservazioni in merito alla coerenza del nuovo percorso proposto con le funzionalità dei servizi di competenza.

Con nota prot. n. 1219 del 04/03/2014 il Consorzio Extra.To, dopo aver ribadito di considerare l'autorizzazione già rilasciata dall'Agenzia illegittima in quanto il servizio offerto dall'ATI Alivision-Formento risulterebbe avere il medesimo bacino d'utenza di quello gestito dal Consorzio tramite la consorziata Sadem, richiamava le controdeduzioni alle proprie osservazioni allegate alla D.D. n. 241/2013, e già sopra esposte in merito alla distinzione dei percorsi e alla distanza delle fermate delle 2 linee, ed evidenziava che l'eventuale accoglimento della richiesta avanzata dall'ATI si sarebbe posto in insanabile contrasto con quanto affermato in passato dall'Agenzia.

Nella nota si sottolinea la prossimità di Largo Marconi (via Nizza ang. c. Marconi), dove sarebbe prevista una nuova fermata, alla stazione di Porta Nuova, si rimarca il fatto che i bacini d'utenza risulterebbero sostanzialmente sovrapposti, così come i percorsi delle 2 linee in corso Vittorio Emanuele II. Il Consorzio ritiene pertanto che, con l'adozione da parte dell'ATI Alivision-Formento del nuovo percorso, verrebbe meno il presupposto fissato dall'Agenzia alla base della coerenza della nuova linea con le funzionalità dei servizi di trasporto pubblico, costituito dalla capacità di attrarre clientela del tutto differente rispetto a quella della linea gestita in concessione dal Consorzio Extra.TO.

Il Consorzio considera inoltre come ulteriore criticità la richiesta di aumento delle corse giornaliere, in quanto ritiene che cagionerebbe il pericolo di un'ulteriore depauperazione dei ricavi da traffico della linea.

Con nota prot. n. 2399 del 30/04/2014 l'Agenzia, per motivazioni analoghe a quelle già espresse nella D.D. 259/2011, ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, ha comunicato all'ATI composta dalle Società Alivision e Formento che non avrebbe autorizzato la modifica di percorso richiesta e, in particolare, l'istituzione di una nuova fermata in Largo Marconi ed ha anticipato le proprie principali considerazioni alla base della decisione.

Con la medesima nota esprimeva invece parere favorevole ad autorizzare le modifiche d'orario richieste, fatto salvo l'invio dei nuovi orari aggiornati.

La Società Alivision, con comunicazione prot. Agenzia n. 2633 del 12/05/2014 ha preannunciato l'intenzione di presentare al riguardo le proprie osservazioni e, con la medesima nota e con successiva prot. n. 2770 del 20/05/2014, ha richiesto l'invio di alcuni documenti integrativi, che sono stati trasmessi entro lo stesso mese di maggio (con note prot. n. 2702 del 15/05/2014 e prot. n. 2780 del 20/05/2014).

Infine, la Società Alivision ha presentato le proprie osservazioni all'Agenzia con nota prot. Agenzia n. 3010 del 04/06/2010, nella quale evidenzia preliminarmente l'illegittimità del procedimento, afferma poi di non ritenere in ogni caso condivisibili le ragioni del preannunciato rigetto dell'istanza illustrando il proprio punto di vista.

Le osservazioni avanzate non paiono tali da suggerire l'emissione di un provvedimento con contenuto diverso da quello già anticipato con nota prot. n. 2399 del 30/04/2014.

In particolare, per quanto riguarda l'illegittimità del procedimento, la Società Alivision afferma che: *"... il contenuto della nota di Codesta Agenzia ... appare estremamente grave e certamente atto ad inficiare, per evidente svilimento, la legittimità di tutto il procedimento"* in quanto, con nota prot. n. 895 del 18/02/2014 l'Agenzia avrebbe, senza la *"pur dovuta imparzialità"*, scelto di *"indirizzare le osservazioni delle contro-interessate"* e avrebbe *"citato gli specifici documenti ai quali le contro-interessate avrebbero dovuto fare riferimento per effettuare dette osservazioni 'mirate'...."*.

Si evidenzia in merito a quanto sostenuto che *"gli specifici documenti"* citati, altro non sono che la D.D. n. 241 del 07/06/2014, con la quale l'A.T.I. composta dalle Società Alivision e Formento è stata autorizzata all'effettuazione del servizio Torino Lingotto FS – Caselle Apt e i relativi allegati. Tali documenti, che riportano i criteri adottati dall'Agenzia per il rilascio dell'autorizzazione, sono richiamati esclusivamente per invitare la Società Extra.TO, nel formulare eventuali osservazioni riguardo all'ubicazione della nuova fermata richiesta, a tener presente le considerazioni già espresse in occasione del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio.

Si ritiene pertanto che le osservazioni di supposta illegittimità del provvedimento non sussistano, avendo l'Agenzia esclusivamente richiamato le proprie precedenti conclusioni quale punto di riferimento per ogni ulteriore considerazione in merito al servizio Torino Lingotto FS – Caselle Apt effettuato dall'ATI Alivision-Formento.

Nella nota del 03/06/2014 la Società Alivision afferma anche di non ritenere in ogni caso condivisibili le ragioni del preannunciato rigetto dell'istanza, evidenziando in particolare alcune supposte criticità.

Nel seguito vengono richiamate le criticità evidenziate dalla Società Alivision, accompagnate da una breve precisazione della motivazione per cui l'Agenzia non ritiene di farle proprie:

- La Società Alivision riprende l'argomento secondo il quale il bacino d'utenza della fermata di largo Marconi non sarebbe sovrapposto al bacino d'utenza della fermata della linea extraurbana Extra.To n. 268, ubicata in c. Vittorio Emanuele II ang. via Sacchi.

L'Agenzia ritiene invece che, essendo entrambe le fermate nei pressi della stazione di Porta Nuova, a poca distanza dai suoi ingressi (rispettivamente, dal lato via Nizza e dal lato via Sacchi), i bacini d'utenza siano da considerarsi significativamente sovrapposti.

- La Società Alivision afferma inoltre che l'Agenzia: *"non tiene conto delle peculiari caratteristiche del servizio svolto dalla scrivente"*, procede poi elencando alcuni dei servizi svolti in altre Città italiane, descrive le caratteristiche del servizio svolto, peraltro già note, affermando che tale tipologia di servizi può essere effettuata: *"previo rilascio di una mera autorizzazione volta alla verifica esclusivamente del rispetto dei requisiti di sicurezza e affidabilità finanziaria"*.

L'Agenzia, in merito alle *"peculiari caratteristiche del servizio"*, rileva che la linea Torino Lingotto FS – Caselle Apt è esercita con normali autobus regolarmente immatricolati ad uso noleggio, ed autorizzati dall'Agenzia, su un percorso definito e con fermate e orario di servizio regolarmente autorizzati; pertanto le caratteristiche

del servizio di trasporto passeggeri svolto dall'ATI hanno le peculiarità descritte dall'Art. 87 del Codice della Strada (D.lgs n. 285/1992).

Quanto al fatto che, per il rilascio dell'autorizzazione, l'Agenzia debba limitarsi a verificare il rispetto dei requisiti di sicurezza e affidabilità finanziaria, si evidenzia che, l'autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'art. 3 della L.R. 1/2000 e nel rispetto degli *"Indirizzi generali per il rilascio delle autorizzazioni per i trasporti pubblici di linea non contribuiti"* stabiliti con Deliberazione n. 13/1 del 21/12/2007 del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, i quali prevedono che si effettui preliminarmente la *"verifica della coerenza dei servizi commerciali con le funzionalità dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone di linea di competenza dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana"*. La verifica di coerenza prescritta è, tra l'altro, coerente con l'art. 17 del Decreto Legislativo n. 422/1997, che stabilisce che: *"Le regioni, le province e i comuni..."* cui l'Agenzia è equiparata², *"...allo scopo di assicurare la mobilità degli utenti, definiscono, ... obblighi di servizio pubblico, prevedendo nei contratti di servizio di cui all'articolo 19, le corrispondenti compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, tenendo conto, ai sensi della citata disposizione comunitaria, dei proventi derivanti dalle tariffe e di quelli derivanti anche dalla eventuale gestione di servizi complementari alla mobilità"*.

Prima di autorizzare l'istituzione di un nuovo servizio di trasporto pubblico non contribuito occorre pertanto verificarne la coerenza con i servizi di linea effettuati dal Consorzio Extra.TO, cui l'Agenzia ha assegnato, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, la gestione in concessione dei servizi di trasporto pubblico locale nell'Area Metropolitana di Torino per il periodo 01 agosto 2012 – 31 luglio 2018, per evitare che l'istituzione della nuova linea comporti, per il Consorzio, una riduzione dei proventi derivanti dalle tariffe e, conseguentemente, la necessità di rivedere l'entità delle compensazioni economiche dovute.

- Ancora, nella propria nota la Società Alivision puntualizza, sempre sul tema della peculiarità del proprio servizio, che l'utenza alla quale esso si rivolge è prevalentemente costituita da turisti, diversamente da quella del servizio svolto dalla Società Sadem nell'ambito del Consorzio Extra.TO. Si tratterebbe pertanto di un servizio orientato ad una clientela con particolari esigenze e *"l'istituzione della nuova fermata Marconi è appunto unicamente funzionale a migliorare il collegamento tra l'aeroporto e il centro città"*. Per tale peculiare vocazione prevalentemente "turistica" la Società Alivision esclude di sottrarre utenza alla linea extraurbana n. 268, affermando che in mancanza del collegamento offerto dalla Società Alivision l'utenza particolare della stessa tenderebbe a rivolgersi ad altri mezzi di trasporto.

L'Agenzia rileva che sebbene una parte significativa dell'utenza della linea extraurbana n. 268 Torino – Caselle Apt utilizzi il servizio, alle tariffe regionali "ordinarie" per il collegamento coi centri urbani di Borgaro e Caselle Torinese, risulta che i passeggeri della linea che hanno l'aeroporto come origine o destinazione rappresentino comunque circa il 40% del totale (dati nov. 2013) e non si ritiene significativa nè in alcun modo pertinente la distinzione degli utenti da/per l'aeroporto tra "turisti" e "non turisti". Si evidenzia per altro che gli autobus impiegati dalla Società Sadem nell'ambito del Contratto di servizio del Consorzio Extra.To presentano tutte le caratteristiche di comfort necessarie all'effettuazione del servizio, compresa la disponibilità di ampi vani di carico per ospitare gli eventuali bagagli dei passeggeri.

Quanto all'affermazione che l'utenza non utilizzerebbe gli autobus della Società Sadem, in assenza del servizio offerto da Alivision, si tratta di una considerazione non riscontrata.

Occorre infine ricordare quanto espressamente specificato dalla D.D. n. 241 del 07/06/2013, con la quale la Società Alivision è stata autorizzata all'effettuazione del servizio:

“... in ultima analisi il nuovo servizio di linea proposto, risulta complementare e non concorrente con i servizi contribuiti oggetto del contratto di Servizio stipulato tra l'Agenzia e la Società Extra.To, ed in particolare con il servizio dell'autolinea extraurbana n. 268 'Torino Porta Nuova – Caselle Apt'.

L'autorizzazione di cui alla D.D. 241/2013 è stata pertanto rilasciata all'ATI composta dalle Società Alivision e Formento per l'effettuazione di un servizio complementare, ovvero aggiuntivo a quelli già sviluppati dal Consorzio Extra.To, al servizio di porzioni di Città non direttamente collegate con l'aeroporto e pertanto non concorrente né sovrapposto a quello effettuato dalla Società Sadem per conto del consorzio Extra.TO.

Per esemplificare, eventuali turisti che abbiano l'esigenza di raggiungere il centro cittadino, intendendo come centro cittadino le stazioni di Porta Susa o Porta Nuova o i dintorni delle stesse, possono già oggi utilizzare il servizio offerto dal Consorzio Extra.TO, il cui orario prevede una corsa ogni mezz'ora per l'intero arco della giornata con intensificazione al quarto d'ora tra le 07.00 e le 19.30.

Pertanto

- tenuto conto delle caratteristiche orarie e dei percorsi dei servizi di Trasporto Pubblico Locale che il Consorzio Extra.To gestisce in concessione nell'Area Metropolitana di Torino, delle osservazioni e dei rilievi riportati nella D.D. n. 259/2011, nella D.D. 241/2013 e nei documenti allegati, della nota prot. n. 1219 del 04/03/2013 pervenuta dal Consorzio Extra.To e di quanto appena riportato relativamente al contenuto della nota della Società Alivision prot. n. 3399 del 30/04/2014
- constatato inoltre che la nuova fermata proposta, in sostituzione di quella di Torino Esposizioni, è ubicata nei pressi della stazione ferroviaria di Porta Nuova (in prossimità dell'ingresso della stazione su via Nizza) e insiste pertanto su di un bacino d'utenza largamente sovrapposto a quello della linea di trasporto pubblico locale n. 268 Torino Porta Nuova-Caselle APT

si ritiene che la richiesta di modifica del percorso proposta non possa essere accolta.

Si ritiene invece accoglibile la richiesta di modifica degli orari di servizio sulla base delle motivazioni presentate dall'ATI composta dalle Società Alivision e Formento, previo invio di aggiornati programmi di esercizio da parte dell'ATI costituita dalle Società Alivision e Formento che recepiscono i tempi di percorrenza dell'attuale tracciato e diano evidenza degli orari di transito alle fermate già autorizzate.

Attenzione

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui al codice del processo amministrativo approvato con il D.lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

Il Direttore di Pianificazione e Controllo
Cesare Paonessa

Torino, lì 28 luglio 2014

¹ Artt. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento del Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 14 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16/01/2004.

² Art. 8 della L.R. 1/ 2000